

## ORDINANZA N. 10/07

**Oggetto:** “Regolamento per la disciplina della movimentazione, circolazione e operatività dei mezzi e delle attrezzature portuali nel porto di Piombino”.-

### IL PRESIDENTE

**VISTA** la legge 28.01.1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale", come successivamente integrata e modificata,

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della Strada in particolare l'articolo 6, comma 7, come successivamente integrato e modificato;

**VISTO** il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, col quale è stato approvato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

**VISTI** i DD.MM. (trasporti) in data 10 settembre 1988, n. 418, e 28 dicembre 1989, recanti, rispettivamente, la disciplina dei mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali, e modalità e cautele per la circolazione saltuaria di carrelli elevatori trasportatori e trattori;

**CONSIDERATO**, peraltro, che detti decreti, ancorché emanati ai sensi della normativa previgente in materia di circolazione stradale, sono da considerarsi ancora in vigore nelle more dell'emanazione di nuovi decreti da emanarsi in ottemperanza all'articolo 213 del D.P.R. 495/92 sopra richiamato (giusta nota del Ministro dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri - n. 867/4861 del 26 aprile 1999);

**VISTE** le circolari del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione n. 187-88 e 23, rispettivamente datate 5 dicembre 1998 e 1 marzo 1990, relative ai mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali;

**VISTO** il DPR 27 aprile 1955, n. 547, recante le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare il Titolo III relative alle macchine;

**VISTO** il DPR 24 luglio 1996, n. 459, recante il regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine;

**VISTO** il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242;

**VISTO** il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272, recante l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;

**VISTA** la Circolare n. 5201696 in data 14 aprile 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione recante la disciplina della circolazione in ambito portuale;

**VISTA** la disciplina della dell'accesso e della viabilità in ambito portuale del porto di Piombino;

**RITENUTO** necessario procedere ad emanare apposite disposizione, volte ad uniformare i *modus operandi* dei mezzi portuali delle singole imprese portuali, nonché della circolazione degli stessi nell'ambito del porto di Piombino, vieppiù in ragione di una sussistente promiscuità del traffico merci con il traffico passeggeri, al fine di garantire le condizioni minime di sicurezza per la coesistenza delle diverse tipologie di utenza portuale;

**SENTITO** il Comitato Igiene e Sicurezza, nella seduta del 20 marzo 2007, alla quale erano presenti l'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino e l'Ufficio di Polizia di Frontiera della Polizia di Stato – Commissariato di Piombino, ed acquisito il parere favorevole, reso all'unanimità dai membri presenti;

**VISTO** il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, come successivamente modificato ed integrato, e il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, come successivamente modificato;

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

Con decorrenza 1° luglio 2007 è approvato il “Regolamento per la disciplina della movimentazione, circolazione e operatività dei mezzi e delle attrezzature portuali nel porto di Piombino”, unito alla presente quale sua parte integrante e sostanziale.

### **Articolo 2**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel Regolamento predetto. I contravventori della presente Ordinanza saranno punibili ai sensi di legge.

### **Articolo 3**

La presente Ordinanza abroga ogni diversa disposizione in materia precedentemente emanata incompatibile e/o in contrasto con le disposizioni di cui al presente regolamento.

Piombino, 13.06.2007

**F.to Luciano Guerrieri**

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE, CIRCOLAZIONE E OPERATIVITA' DEI  
MEZZI E DELLE ATTREZZATURE PORTUALI NEL PORTO DI PIOMBINO**

**ARTICOLO 1  
CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Salvo che non sia diversamente indicato, le norme del presente Regolamento si applicano nelle aree ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità Portuale di Piombino, limitatamente al porto di Piombino, così come individuate nella planimetria **TAV. 1 - Allegato I**, quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

**ARTICOLO 2  
OGGETTO**

1. Il presente Regolamento disciplina la circolazione, l'operatività e la movimentazione dei mezzi e delle attrezzature portuali, così come definiti al successivo articolo 3, nell'ambito del porto di Piombino, in aderenza alle vigenti norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, alla vigente disciplina per l'accesso e la circolazione nell'ambito del porto di Piombino, ai Documenti di Sicurezza redatti dalle imprese - ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. 272/99 - e fatte salve ulteriori ed eventuali prescrizioni di "security", avuto riguardo, in particolare:
  - alle operazioni e ai servizi portuali, di cui all'articolo 16 della legge 84/94 e dall'articolo 3 del D. Lgs. 272/99;
  - alle altre attività che si svolgono in porto, in quanto e per quanto connesse all'esercizio delle attività portuali anzidette;
  - alla individuazione e alla destinazione degli spazi portuali, distinguendo, in relazione alle attività che vi si svolgono, ovvero alle infrastrutture ivi ubicate, quelli prevalentemente deputati alla circolazione stradale, in quanto stabilmente destinati al transito, al parcheggio e alla sosta dei veicoli della generalità degli utenti, da quelli invece prevalentemente deputati allo svolgimento delle operazioni portuali, in quanto stabilmente destinati allo svolgimento di operazioni e servizi portuali.

**ARTICOLO 3  
DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente Regolamento, e salvo che non sia diversamente ed espressamente stabilito, valgono le seguenti definizioni:
  - **Autorità**, *l'Autorità Portuale di Piombino*;
  - **Autorità Marittima**, *l'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino*;
  - **Polizia**, *Ufficio della Polizia di Stato*;
  - **porto**, *porto di Piombino*;
  - **operatore portuale**, *soggetto che a vario titolo opera in maniera continuativa e prevalente nel porto di Piombino*
  - **imprese portuali**, *i soggetti autorizzati, ex articolo 16 della Legge n° 84/94,*

- all'espletamento di operazioni e servizi portuali;*
- **mezzi portuali**, *le gru, tutti i carrelli elevatori, trattori, pianali/carrelli, motopale ecc..., indicati nell'elenco mezzi delle singole imprese portuali e risultanti dagli appositi Registri tenuti dall'Autorità;*
  - **attrezzature portuali**, *tramogge, benne, postazioni di marcamento, e ogni qualsivoglia attrezzatura, anche rotabile, non omologata alla circolazione su strada pubblica;*
  - **gru**, *i mezzi di sollevamento a braccio;*
  - **carrelli elevatori grandi**, *di dimensioni larghezza oltre metri 2,55, lunghezza oltre metri 12,00 e altezza oltre i metri 4,00 ;*
  - **carrelli elevatori medio-piccoli**, *di dimensioni larghezza fino a metri 2,55, lunghezza fino a metri 12,00 e altezza fino a metri 4;*
  - **trattori**, *le motrici destinate al traino di carrelli/pianali;*
  - **carrelli/pianali**, *i mezzi rotabili su gomma appendice ai trattori;*
  - **motopale**, *i mezzi di movimentazione delle merci alla rinfusa;*
  - **zone operative**, *le zone, così come individuate nella planimetria TAV. 1 - Allegato I, debitamente recintate, nell'ambito delle quali avvengono le operazioni portuali di cui all'art. 16 della L. n° 84/94, Area Magona – Area a terra prospicienti la banchina G. Pecoraro – quando recintate e segnalate, le aree a terra prospicienti la banchina Trieste;*
  - **operativo**, *mezzo portuale in fase di movimentazione di qualsivoglia materiale;*
  - **strade portuali**, *sono le strade del porto di Piombino, dedicate anche alla generalità degli utenti, nonché ai passeggeri in transito, così come individuate nella planimetria TAV. 1 - Allegato I;*
  - **piazzi portuali**, *sono i piazzali di preimbarco dei veicoli, così come individuate nella planimetria TAV. 1 - Allegato 1;*
  - **mezzo di scorta**, *è un veicolo omologato alla circolazione su strada pubblica, che precede e/o segue un mezzo portuale nella sua movimentazione;*
  - **sosta**, *la sospensione della marcia e/o dell'operatività di un mezzo portuale protratta nel tempo con l'allontanamento del conducente o manovratore;*
  - **fermata**, *la sospensione della marcia e/o dell'operatività di un mezzo portuale protratta nel tempo con la presenza a bordo del conducente o manovratore;*

#### **ARTICOLO 4**

##### **NORME DI CARATTERE GENERALE**

1. Fermo restando quanto previsto dai rispettivi certificati di omologazione e/o di conformità, i mezzi portuali operanti nel porto dovranno essere muniti dei seguenti dispositivi di sicurezza:
  - a. dispositivi di illuminazione anteriori;
  - b. dispositivi luminosi di posizione posteriori;
  - c. per tutto il perimetro di ogni singolo mezzo, dovrà essere posizionata un'apposita segnalazione catarifrangente ad altezza uomo;
  - d. lampeggiante di colore giallo/arancione, visibile a 360°;
  - e. dispositivo di segnalazione sonora a intermittenza.

#### **ARTICOLO 5**

##### **MOVIMENTAZIONE DEI MEZZI PORTUALI**

1. La movimentazione dei mezzi portuali nell'ambito delle zone operative dovrà avvenire conformemente a quanto previsto dal Documento di Sicurezza dell'Impresa, nonché nel rispetto di quanto segue:

## MOVIMENTAZIONE IN AREE OPERATIVE

	Lampeggiante Attivato	Sonoro Attivato Marcia Avanti	Sonoro Attivato Marcia Indietro	Limite velocità
GRU	SI	SI	SI	MINIMA DI MANOVRA
CARRELLO ELEVATORE GRANDE MOTOPAILE	SI	SI	SI	15Km/h
CARRELLO ELEVATORE MEDIO – PICCOLO	SI	NO	SI	15Km/h
TRATTORE	SI	NO	SI	15Km/h
TRATTORE CON CARRELLO/PIANALE	SI	NO	SI	15Km/h

2. Fuori dalle zone operative, quindi sulle strade portuali, la circolazione dovrà avvenire secondo le seguenti indicazioni :

## MOVIMENTAZIONE E/O OPERATIVITA' SU STRADE PORTUALI (oltre a quanto previsto nelle aree operative)

	Scorta Avanti	Scorta Indietro	Limite velocità
GRU*	SEMPRE	SEMPRE	MINIMA DI MANOVRA
CARRELLO ELEVATORE GRANDE - MOTOPAILE (SE OPERATIVE)	SI	SE OPERATIVO	15 KM/H
CARRELLO ELEVATORE MEDIO - PICCOLO	SE OPERATIVO	SE OPERATIVO	15 KM/H
ATTREZZATURE PORTUALI	SEMPRE	SEMPRE	15 KM/H
TRATTORE	NO	NO	30 KM/H
TRATTORE CON CARRELLO/PIANALE	NO	NO	15 KM/H

\* solo movimentazione – divieto assoluto di operatività

- Le gru potranno essere operative solo in zone operative o in aree debitamente recintate secondo quanto stabilito dall'Autorità di volta in volta.
- La movimentazione delle gru in aree operative potrà avvenire previa sospensione della circolazione nell'area, di ogni altro mezzo o veicolo.
- La sola circolazione dei mezzi portuali, esclusivamente del tipo "motopale", munite di apposita omologazione di cui al codice della strada e previa assunzione di tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa, al di fuori delle zone operative, potrà avvenire in conformità a quanto stabilito dall'art. 58 del D. Lgs 285/1992 e ss. *mm. e ii.*

**ARTICOLO 6****NORME AGGIUNTIVE PER LA MOVIMENTAZIONE DELLE GRU**


1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, la movimentazione/circolazione /transito delle gru, sulle strade portuali e/o sui piazzali portuali, potrà avvenire previa apposita comunicazione dell'impresa proprietaria.
2. La comunicazione di cui al precedente punto 1 dovrà essere inviata a cura dell'impresa, anche a mezzo fax, direttamente all'Ufficio Sicurezza dell'Autorità, all'Autorità Marittima e alla Polizia, con almeno 12 ore di anticipo se ricadenti in giorni feriali, altrimenti con almeno 36 ore di anticipo.
3. Per eccezionali e comprovati motivi, tali da non poter preventivare con il dovuto anticipo lo spostamento della gru, la comunicazione di cui al precedente punto 1 potrà essere eseguita entro 30 minuti dall'effettivo svolgimento dell'operazione. In tal caso il richiedente dovrà prendere diretti contatti con gli enti in indirizzo della comunicazione, al fine di acquisire verbalmente il rispettivo nulla osta.
4. L'Autorità, l'Autorità Marittima e la Polizia, in ogni caso, si riservano la facoltà di ostare il movimento delle gru, in ragione delle rispettive competenze istituzionali.
5. La movimentazione delle gru, da una zona operativa ad un'altra, dovrà avvenire secondo il percorso riportato nella planimetria TAV. 1 - Allegato I al presente Regolamento, quale parte integrale e sostanziale dello stesso.

**Art. 7****MEZZO DI SCORTA**

1. I veicoli impiegati come mezzi di scorta, durante il loro utilizzo, dovranno essere muniti dei seguenti dispositivi di sicurezza:
  - a. quando precede e segue il mezzo portuale, lampeggiante di colore giallo/arancione, visibile a 360°, attivo su ogni mezzo di scorta;
  - b. quando precede il mezzo portuale, nella parte anteriore dovrà esporre il seguente cartello di dimensioni non inferiori a mm. 1500 x mm. 600, sfondo giallo e caratteri neri, con la seguente dicitura "ATTENZIONE MEZZO PORTUALE IN MOVIMENTO"

<b>ATTENZIONE</b>  <b>MEZZO PORTUALE IN</b>
---

- c. quando segue il mezzo portuale, nella parte posteriore dovrà esporre il seguente cartello di dimensioni non inferiori a mm. 1500 x mm. 600, sfondo giallo e caratteri neri, con la seguente dicitura” ATTENZIONE MEZZO PORTUALE IN MOVIMENTO – NON SORPASSARE”



**Art. 8**  
**TRASPORTI ECCEZIONALI**

1. La circolazione dei trasporti eccezionali in porto, diversi da quelli connessi al normale espletamento di operazioni portuali da parte delle imprese, è autorizzata dall'autorità previa richiesta da parte dei soggetti interessati, ai sensi e per gli effetti di cui al Codice della Navigazione, e al Codice della Strada, in quanto e per quanto applicabile.
2. Detta autorizzazione, che potrà essere negata, a giudizio dell'Autorità, qualora sia ritenuta incompatibile con la conservazione delle strutture e infrastrutture portuali e stradali, conterrà eventuali prescrizioni nei tempi e nei modi di effettuazione del trasporto, in relazione alle esigenze del traffico portuale, al fine di evitare ogni possibile rischio in ordine alla sicurezza della circolazione stradale e allo svolgimento delle operazioni portuali.
3. Qualora lo ritenga opportuno, in relazione alla maggiore usura dell'area interessata, al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo e al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, l'Autorità potrà determinare un corrispettivo forfettario, a titolo di indennizzo, a carico dell'impresa che esegue il trasporto, quale indennizzo.

**Art. 9**  
**ACCESSO DEI MEZZI DAL CAVALCAFERROVIA**  
(Via Porto Vecchio)

1. Per i vettori incaricati alla consegna delle merci da imbarcare e/o al prelievo delle merci da sbarcare, nell'ambito del ciclo dell'operazione portuale, sarà consentito l'accesso nel porto dal cavalcaferrovia, previa comunicazione da parte dell'impresa portuale operante, dell'elenco delle targhe dei mezzi e del periodo di inizio e fine imbarco/sbarco.
2. La comunicazione di cui al precedente punto 1 del presente articolo 9, dovrà essere conforme al modello in Allegato II al presente provvedimento, del quale è parte integrante e sostanziale, e dovrà essere inoltrata all'Autorità, all'Autorità Marittima, alla Polizia e alla Guardia di Finanza.

**Art. 10**  
**SOSTA E FERMATA DEI MEZZI PORTUALI**

1. Nelle zone operative è consentita la sola sosta delle gru, la quale, comunque, potrà

avvenire senza ostacolare il regolare svolgimento delle altre attività ed operazioni portuali.

2. È altresì consentita, nelle zone operative, la sosta dei carrelli/pianali, quando questa si renda necessaria allo svolgimento del ciclo di lavorazione della nave, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a. con sistemi di frenata inseriti;
  - b. senza intralcio delle altre attività ed operazioni portuali.
3. La fermata dei mezzi portuali potrà avvenire solo nelle zone operative.
4. Fuori delle zone operative sono vietate la sosta e la fermata dei mezzi portuali.

#### **Art. 11**

#### **RIFORNIMENTO CARBURANTE ALLE GRU**

1. In porto è consentito il rifornimento carburante esclusivamente alle gru;
2. Il rifornimento delle gru potrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a. l'area interessata dalle operazioni (bocchetta serbatoio, manichetta di collegamento e autobotte), dovrà essere delimitata e all'interno della stessa potrà accedervi solo il personale addetto al rifornimento;
  - b. dovrà essere esposto in prossimità dell'area, a cura dell'impresa e/o del responsabile del rifornimento, un cartello con la seguente dicitura "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE";
  - c. dovranno essere posizionati in prossimità dell'area due estintori a schiuma della capacità non inferiore a 10 litri, un secchio di sabbia fine ed umida di almeno kg10 o altro materiale assorbente ed una ghiotta per contenere eventuali sversamenti durante il rifornimento.

#### **Art. 12**

#### **CIRCOLAZIONE E UTILIZZO DI MACCHINE OPERATRICI**

(ex articolo 58 del D. Lgs 285/1992 e ss. *mm.* e *ii.* [Nuovo Codice della Strada])

1. Fermo restando le suddette limitazioni previste per i mezzi portuali, fuori dalle zone operative, le macchine operatrici, utilizzate da soggetti diversi dalle imprese portuali o operatori portuali, potranno agire in aree opportunamente delimitate.
2. La circolazione in porto delle macchine operatrici potrà avvenire nelle forme previste dall'art. 58 del D. Lgs 285/1992 e ss. *mm.* e *ii.*, nonché con le prescrizioni previste per i mezzi portuali, qualora più restrittive.